



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «*Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212*».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito, ^a AFAM^o), stabilendo all'articolo 2, commi 7 e 8, che la riforma sia attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

In materia di didattica, la delega regolamentare contenuta nella legge n. 508 del 1999 ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM.

A far data dal 2005, sono intervenute numerose modifiche normative aventi ad oggetto le Istituzioni AFAM. Alcuni di tali interventi erano relativi alla didattica delle istituzioni AFAM e ne hanno regolato in modo parziale determinati aspetti.

Nei diciassette anni intercorsi dall'adozione del regolamento oggetto di revisione, sono intervenuti anche numerosi mutamenti organizzativi e sono emerse criticità, le quali, congiuntamente alla presa d'atto della fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti, hanno determinato la necessità di aggiornare e apportare delle modificazioni alla disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, e, dunque, di riformare il d.P.R. 212 del 2005.

Il Ministero dell'università e della ricerca ha colto tale esigenza di riforma che, peraltro, non coinvolge solo la materia della didattica, ma anche quella del reclutamento, della governance e della programmazione e valutazione del sistema AFAM, istituendo con D.M. 15 aprile 2020, n. 29, successivamente modificato dal D.M. 11 novembre 2020, n. 851, il tavolo di lavoro permanente AFAM, con il compito di favorire il costante raccordo tra il Ministero e le istituzioni del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di analizzare le problematiche condivise dalle istituzioni e individuare soluzioni finalizzate allo sviluppo del settore.

Al Tavolo hanno partecipato i presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle istituzioni Afam, nonché i rappresentanti del Ministero, dei Presidenti della consulta degli studenti, gli esperti e, infine, i rappresentanti dell' ANVUR.



Ministero dell' università e della ricerca
Ufficio legislativo

Nella riunione di insediamento del Tavolo, in data 25 novembre 2020, è stata stabilita la creazione di tre gruppi di lavoro, distinti per aree tematiche, afferenti rispettivamente a ^a Programmazione, valutazione ed edilizia^o, ^a Governance^o e ^a Reclutamento e didattica^o, con il mandato di formulare proposte, anche normative, volte al rinnovamento dell'intero sistema dell'alta formazione artistica, coreutica e musicale, con particolare riferimento ai regolamenti esistenti e a quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, non ancora emanati. Per alcune settimane i gruppi di lavoro si sono riuniti autonomamente e il 16 febbraio 2021 il Tavolo è stato convocato nel suo complesso per la condivisione dei risultati dei gruppi di lavoro e per validarne gli esiti.

Dunque, il presente schema di regolamento è il frutto di un lavoro di sistema che ha visto coinvolti, nella delicata fase delle consultazioni, tutti gli *stakeholders*, partendo dalle proposte del suddetto Tavolo di lavoro e le sue risultanze sono state poi condivise con lo stesso.

Alla luce delle modificazioni ritenute necessarie o, comunque, opportune, in punto di *drafting*, è stata adottata la tecnica redazionale della novella al fine di garantire e rendere maggiormente chiare, trasparenti e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di regolamento al d.P.R. 212 del 2005.

La scelta tiene conto dell'orientamento prevalente espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l'utilizzo della tecnica della *novella* sia poiché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti *« Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi »* risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (CdS ± Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).

La tecnica della *novella* garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, in particolare nelle ipotesi in cui le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

Sempre da un punto di vista formale, preme dar conto del fatto che il concerto del Ministero dell'istruzione nell'adozione del regolamento in esame, come originariamente previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 508 del 1999, è oggi superato dall'evoluzione del quadro normativo e, pertanto, non è stato richiesto al Ministero dell'istruzione.

Tale concerto era originariamente previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 508 del 1999, che prevede, alla lettera h), che *« i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi »* siano disciplinati *« con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari sono disciplinati »*^{1/4}.

Tuttavia, dal 1999 ad oggi, l'evoluzione normativa di settore ha portato la materia oggetto del regolamento nell'ambito di competenza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca. Ed



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

infatti, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stata disposta l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca ed è stato soppresso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca. Conseguentemente, le competenze del MIUR sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, al Ministero dell'Università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di *alta formazione artistica musicale e coreutica* (cfr. Art. 51-ter («Istituzione del ministero e attribuzioni»)).

In particolare, ai sensi dell'Art. 51-ter «*il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento ¼ dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento ¼ delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ¼ valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia .. di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di ¼ alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ¼ completamento dell'autonomia ¼ dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ¼*».

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il concerto, ritenuto sussistente nel 1999 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della pubblica istruzione, debba intendersi (coinvolgendo funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR) ad oggi superato. Pertanto, il presente schema di regolamento non ne ha previsto l'acquisizione.

Infine, ai fini di esaustività, si esplica come il presente schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 508 del 1999, per sua natura rientra tra gli atti in merito ai quali il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale esprime pareri e formula proposte.

Dopo molti anni di inattività, con decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 è stato emanato il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM; a seguito del procedimento elettorale previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale con successivo atto del Ministro (Decreto Ministeriale del 22.03.2022) è stato nominato detto organo consultivo, al quale è stata trasmessa dalla direzione



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

generale delle istituzioni della formazione superiore, con nota prot. 15605 del 13 giugno 2022, la bozza del regolamento in parola.

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ha espresso nella adunanza del 7 luglio 2022 parere favorevole, con alcune raccomandazioni che sono state accolte.

Tutto ciò premesso, con riferimento al testo dello schema di regolamento, si evidenzia quanto segue.

L'intervento regolatorio si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca le modificazioni alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 212 del 2005.

Il comma 1, lettere dalla a) alla h), dell'articolo 1 dello schema di decreto interviene sull'articolo 1, comma 1, modificando o introducendo *ex novo* talune definizioni dei termini che ricorrono nel regolamento aventi una valenza tecnica specifica.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 212 del 2005 è modificata la definizione di istituzioni prevedendo all'interno della stessa che il riferimento ai «Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti di musica pareggiati» sia sostituito dal riferimento agli «Istituti superiori di studi musicali e coreutici». Tale modificazione è volta a recepire quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 508 del 1999, ai sensi del quale «*I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici*». L'articolo 1, comma 1, lettera d), facente riferimento al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è sostituita con il riferimento all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'istituzione dell'ANVUR nel 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286 del 24 novembre 2006, del suo subentro in tutte le funzioni del CNVSU nel 2011 con l'insediamento del consiglio direttivo e della conseguente soppressione di quest'ultimo ad opera dell'articolo 14 del d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante «*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR*». Alla lettera g), la precedente definizione di regolamenti didattici, quali regolamenti adottati da ciascuna istituzione con riferimento all'ordinamento dei singoli corsi di studio, è sostituita dalla definizione delle diverse tipologie di regolamento didattico come derivanti dal novellato articolo 10 del regolamento. In particolare, la novellata lettera g) reca la definizione di *regolamento didattico generale* quale regolamento adottato da ciascuna istituzione in merito alla disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Si introduce poi la lettera g-bis) dove viene data la nuova definizione di *regolamenti dei corsi* che consistono nei regolamenti adottati da ciascuna istituzione in merito all'ordinamento dei singoli corsi di studio.

Con la modifica recata alla lettera h) concernente la definizione dei ^a corsi^o, sono inseriti *ex novo* i corsi accademici di secondo livello a ciclo unico, ovvero i corsi accademici (abilitanti) di restauro autorizzati. Inoltre, il riferimento ai ^a corsi di formazione alla ricerca^o è sostituito con il riferimento ai ^a corsi di dottorato di ricerca^o a seguito della corrispondente modifica nella denominazione del corso operata dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999. Infine, sono inseriti i corsi di master. Alla lettera i), in conformità alla modifica apportata alla lettera h), la definizione di diplomi accademici di formazione alla ricerca viene sostituita con quella di diplomi accademici di dottorato di ricerca; alla lettera l) recante la definizione di scuola si tiene conto della modifica apportata all'articolo 5, della quale si darà conto nel prosieguo, che rende la scuola un'articolazione facoltativa dei corsi di studio prevedendo l'eventualità della stessa e non più una struttura obbligatoria; alla lettera m) si apportano le modificazioni necessarie alla definizione di dipartimenti, che divengono le «strutture di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti». Nella nuova versione del regolamento sono, infatti, specificate le competenze dei dipartimenti, riferite agli aspetti didattici e di ricerca dei corsi ad essi afferenti, poiché la competenza generale in ambito didattico e di ricerca è attribuita al Consiglio Accademico.

Il comma 2, lettere dalla a) alla g) dello schema di decreto reca le modificazioni apportate all'articolo 3 del d.P.R. n. 212 del 2005, recante la disciplina di titoli e corsi.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), viene inserito, tra i corsi che attribuiscono il diploma accademico di secondo livello, il corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico in restauro. Tale inserimento è volto ad allineare il testo regolamentare a quanto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, abilitante alla professione di ^a restauratore di beni culturali^o. Nelle Accademie di belle arti sono stati pertanto istituiti corsi accademici di secondo livello a ciclo unico, ovvero i corsi accademici (abilitanti) di restauro, il cui titolo è equiparato alla laurea magistrale LMR-02, anch'essa a ciclo unico e abilitante. Con successivi decreti ministeriali talune accademie di belle arti statali e accademie di belle arti legalmente riconosciute, in possesso dei requisiti prescritti, sono state autorizzate ad attivare detti corsi con l'intento di formare esperti capaci di garantire interventi di sempre maggior qualità nella conservazione e tutela del capitale artistico del nostro paese. La normativa ha definito i nuovi profili di competenza dei restauratori, i livelli di qualità dell'insegnamento del restauro e i criteri di accreditamento degli Istituti che lo impartiscono articolati in sei profili formativi professionalizzanti, con una prova finale avente valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Sempre all'articolo 3, comma 1, alla lettera d), il riferimento al «corso di formazione alla ricerca» è sostituito con il riferimento alla nuova denominazione «dottorato di ricerca», in base alla citata modifica della legge n. 508 del 1999 intervenuta con il decreto-legge n. 80 del 2021; al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 viene rettificata la disposizione che prevedeva l'attribuzione del titolo di perfezionamento o master a seguito del solo corso di perfezionamento, introducendo anche il corso di ^a master^o. In tal modo, è creato un collegamento, assente nella precedente versione, tra il corso di master e il relativo titolo conseguito. Il comma 2 viene interamente sostituito, prevedendo che le istituzioni AFAM statali e quella accreditate possano rilasciare autonomamente le pergamene originali dei titoli rilasciati, sostituendosi, in questa competenza, al Ministero dell'università e della ricerca, di modo da equiparare sempre più queste istituzioni a quelle universitarie che rilasciano autonomamente le pergamene finali. L'articolo 3, comma 7, viene modificato al fine di superare i dubbi interpretativi insorti sulla norma vigente che faceva riferimento indistintamente ai corsi di perfezionamento e al master, attribuendo loro la medesima finalità, con la modifica introdotta i due corsi vengono distinti, individuando rispettivamente le finalità dell'uno e dell'altro. Al comma 5 dell'articolo 3 è eliminato il riferimento al decreto del Ministro di cui all'articolo 5 al fine di coordinare la disposizione normativa con il novellato testo dell'articolo 5 che, come si dirà, non prevede più tale decreto. Al comma 6 dell'articolo 3, per le ragioni esposte nell'illustrazione dell'articolo 1, la definizione corso di formazione alla ricerca è sostituita con quella di corso di dottorato di ricerca. Al comma 7 dell'articolo 3, è inserito il corso di master in virtù di quanto detto circa la modificazione di cui al comma 1, lettera e), specificandone il fine, che lo distingue dal corso di perfezionamento.

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del d.P.R. n. 212 del 2005, in particolare specificando che i corsi non ordinamentali, che sono erogati dalle istituzioni nei limiti dei propri bilanci, devono, in ogni caso, svolgersi, senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3. Inoltre, laddove era presente un riferimento al regolamento didattico, si specifica che si intende il regolamento didattico generale, di cui al successivo articolo 10.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 5 del d.P.R. n. 212 del 2005.

In primo luogo, è modificata la rubrica dell'articolo introducendo il riferimento ai corsi e ai dipartimenti, che, nel nuovo assetto delineato dalla novella divengono elementi centrali del sistema della didattica. La rubrica «*Ordinamento didattico generale e scuole*» è, pertanto, sostituita con la seguente «*Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole*».

In particolare, ai sensi del novellato comma 1 dell'articolo 5, le scuole (articolarzioni che contengono uno o più corsi di studio) divengono strutture facoltative che le istituzioni possono o meno prevedere nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. Nel testo precedente alla riforma, invece, l'offerta formativa delle istituzioni AFAM era articolata in corsi di differente livello afferenti obbligatoriamente alle scuole che erano individuate, in sede di prima applicazione, nella Tabella A



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

allegata al d.P.R. 212 del 2005 e, successivamente, con decreto ministeriale, sentito il CNAM. La modificazione introduce, dunque, un importante elemento di novità che valorizza l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni in conformità ai principi costituzionali recepiti nella Legge 508 e al processo di avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario.

Al nuovo comma 2 dell'articolo 5 sono esplicate le funzioni dei dipartimenti che coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole (ove costituite) in essi ricompresi. Invece, la competenza in merito alle attività di produzione artistica è incardinata nel consiglio accademico dell'Istituzione, al quale i dipartimenti formulano proposte. Tale variazione trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire che la produzione artistica, che può e deve essere trasversale alle diverse aree disciplinari e che necessita di un coordinamento con le attività a rilevanza esterna dell'istituzione, sia coordinata a livello centrale, evitando in tal modo la dispersione di risorse e la realizzazione di produzioni eccessivamente parcellizzate. Inoltre, alla luce del superamento delle scuole quali strutture organizzative necessarie e dell'autonoma definizione degli stessi dipartimenti da parte delle istituzioni, si prevede che ogni dipartimento, e, eventualmente, ogni scuola, si doti di un organo collegiale di coordinamento.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 5 prevede che le istituzioni AFAM, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, che sono eletti dai docenti che afferiscono rispettivamente al dipartimento e alla scuola. I dipartimenti, dunque, non sono più predefiniti da regolamento ministeriale, ma sono individuati autonomamente dalle istituzioni che li disciplinano nel numero, nella denominazione nonché nell'afferenza dei corsi di studio e delle eventuali scuole che raggruppano più corsi.

Il comma 4 dell'articolo 5 sottolinea l'importanza acquisita dalle strutture dipartimentali, prevedendo che nelle stesse e, laddove costituite, nelle scuole, vi sia almeno, nell'ambito dell'organo collegiale di coordinamento, un rappresentante degli studenti con diritto di voto, in analogia a quanto avviene nelle università (rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea, consigli di dipartimento, scuole). Viene stabilito anche un meccanismo di sostituzione volto a far sì che anche in mancanza del rappresentante degli studenti nominato la funzione di rappresentanza della componente studentesca sia comunque garantita nell'ambito delle diverse articolazioni didattiche. Pertanto, si prevede che, qualora nella singola struttura non sia nominato il rappresentante degli studenti, la funzione di rappresentanza, nell'ambito dell'organo collegiale di coordinamento è svolta da un componente individuato dalla consulta degli studenti.

Il comma 5 del novellato articolo 5 prevede il regime transitorio, chiarendo che, sino all'adozione da parte del consiglio accademico delle relative istituzioni della delibera di cui al comma 3, che definisce il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti così come individuati nella Tabella A richiamata dal previgente articolo 5, comma 1. In



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

particolare, tale Tabella A, allegata in sede di prima applicazione al d.P.R. 212 del 2005 e successivamente modificata con regolamento ministeriale sentito il CNAM, rimane efficace sino ad esaurimento ai sensi del descritto regime transitorio.

L'esigenza delle modifiche sopra illustrate nasce dal fatto che le scuole spesso sono risultate ^apleonastiche^o in quanto, soprattutto nelle istituzioni musicali, a molte di esse afferisce un solo corso di studi. Inoltre, la definizione delle scuole nella tabella A rappresentava un vincolo rigido che limitava fortemente l'autonomia delle istituzioni che si è rivelato contrario ai principi di efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa.

Inoltre, viene previsto che le figure di coordinatore di dipartimento e, laddove costituita, di coordinatore di scuola siano figure elettive, similamente a quanto avviene nelle strutture dipartimentali universitarie.

Le modificazioni introdotte ai sensi **del comma 5, lettere da a) a f) dell'articolo 1** dello schema di decreto ineriscono all'articolo 6 e riguardano i crediti formativi accademici (CFA). In particolare, con la lettera a) viene introdotto, dopo il comma 2 dell'articolo 6, il **comma 2-bis** che definisce convenzionalmente in 36 crediti formativi la quantità media di impegno di apprendimento per uno studente a tempo parziale. Il regolamento, infatti, disciplinava solo la quantità media di impegno con riferimento al tempo pieno. Il tempo parziale è oggetto di novella anche con riferimento al successivo articolo 10, in materia di regolamenti didattici. Al comma 5 dell'articolo 6, in materia di riconoscimento dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi da parte di uno studente in un diverso corso AFAM o universitario o della formazione tecnica superiore, si introduce a fini di completezza della previsione, anche il riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS). Conseguentemente, la disposizione in questione a seguito della novella di applicherà anche alla prosecuzione degli studi presso un Istituto tecnico superiore.

Il comma 6 dello schema di decreto modifica l'articolo 7 del d.P.R. n. 212 del 2005, disciplinante l'ammissione ai corsi di studio, adeguandolo alle modificazioni introdotte all'articolo 3 comma 1, lettera b) che introduce il già illustrato corso di diploma accademico a ciclo unico. Inoltre, con riferimento ai titoli esteri che consentono l'ammissione ai corsi AFAM, il requisito dell'idoneità è sostituito con quello più tecnico di equipollenza. Dunque, a seguito della descritta modificazione per l'ammissione ai corsi AFAM il requisito per chi possiede un titolo estero è quello di un titolo riconosciuto equipollente.

La lettera e) del comma 6 dello schema di decreto sostituisce il comma 5 dell'articolo 7 del d.P.R. n. 212 del 2005, in materia di accesso ai corsi di specializzazione, correggendo una disposizione rivelatasi critica in quanto consente l'accesso ai corsi di specializzazione con il solo diploma di primo livello. Si prevede, pertanto, che per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello, laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero titoli esteri riconosciuti equipollenti secondo la specificazione sopra illustrata. La lettera f) del comma 6 dello schema di decreto sostituisce al comma 6 dell'articolo 7 la dicitura



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

del corso di formazione alla ricerca con quella di dottorato di ricerca in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 80 del 2021. La lettera g) del comma 6 dello schema di decreto modifica il comma 7 dell'articolo 7 specificando come il ^a master^o non sia un sinonimo del ^a corso di perfezionamento^o, bensì un'altra e diversa tipologia di corso. Infine, sempre al comma 7, quando si citano il diploma accademico di secondo livello e la laurea magistrale è introdotta la dicitura ^a o titoli previgenti ad essi *equipollenti*^o (dicitura, quest'ultima, modificata a seguito parere CNAM, al fine di comprendere i titoli AFAM e universitari del cosiddetto ^a vecchio ordinamento^o, nella misura in cui sono equiparati ai titoli di secondo livello. Si ricorda, infatti, che i titoli AFAM del vecchio ordinamento sono equiparati ai titoli di secondo livello solo se conseguiti da soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado).

Il comma 7 dell'articolo 1 della novella modifica l'articolo 8 del d.P.R. n. 212 del 2005, rubricato «Conseguimento dei titoli di studio e durata», inserendo il diploma di secondo livello a ciclo unico, per il quale lo studente deve avere acquisito almeno 300 crediti, accogliendo l'indicazione del CNAM.

Il comma 8 dell'articolo 1 della novella sostituisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 212 del 2005, rubricato «Regolamenti didattici» al fine di recepire le modifiche già evidenziate con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere g) e g-bis) introdotte ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) dello schema di decreto, e quindi il venir meno del regolamento didattico a favore del regolamento didattico generale e dei regolamenti dei corsi.

In particolare, il novellato articolo 10, **comma 1**, stabilisce che le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici in appositi regolamenti che sono redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro. In precedenza, il comma 1 stabiliva che le istituzioni disciplinassero l'ordinamento didattico di ciascun corso in regolamenti didattici approvati dal ministero. Ai successivi **commi 2 e 3** sono disciplinati il regolamento didattico generale, sottoposto ad approvazione ministeriale, e i regolamenti dei corsi di studio, approvati autonomamente dalle istituzioni. Ai sensi del **comma 2**, il regolamento didattico generale è redatto nel rispetto dello statuto dell'istituzione e approvato dal Ministero. Da un punto di vista sostanziale il regolamento didattico generale disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio regolando in particolare oltre a quanto già previsto dal previgente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lettere da a) a p), anche il numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti e nelle eventuali scuole e le relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti nonché il numero di crediti formativi richiesti per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a 20 e non superiore a 40, ai sensi delle aggiunte lettere q) e r).

Il novellato comma 3 disciplina, invece, i regolamenti dei corsi, stabilendo che gli stessi siano proposti dalle competenti strutture didattiche (corso, eventuale scuola e dipartimento) sulla base di uno schema-tipo definito dal consiglio accademico dell'istituzione, e poi approvati dal consiglio



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

accademico. Il consiglio accademico acquisisce il parere del consiglio di amministrazione in merito ai profili di sostenibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento. L'adozione dei regolamenti dei corsi, dunque, è rimessa all'autonomia delle singole istituzioni e non è oggetto di approvazione da parte del Ministero.

Con riferimento al contenuto dei regolamenti dei corsi, il comma 3 prevede espressamente gli aspetti che gli stessi devono disciplinare riprendendo in gran parte quanto già stabilito con riferimento al previgente regolamento didattico (art.10, comma 3 del d.P.R. 212 del 2005 attualmente vigente). Al comma 3, lettera a) è introdotta la previsione per cui i regolamenti dei corsi devono disciplinare l'afferenza del corso al dipartimento (e non più alla scuola, in virtù del nuovo ruolo attribuito ai dipartimenti) ed, eventualmente, alla scuola (in ragione della facoltà rimessa alle istituzioni di costituire le scuole o meno). Al comma 3, lettera i) è introdotta una nuova misura minima della frequenza passando dall'80 per cento al 50 per cento, e lasciando facoltà ai regolamenti di prevedere percentuali maggiori o modalità telematiche di frequenza. Tale ultima introduzione è volta a garantire una maggiore autonomia alle istituzioni, in linea con quanto già avviene nel mondo universitario. La *ratio*, invece, dell'abbassamento della percentuale minima di frequenza risiede nella constatazione che, in particolare con riferimento ai corsi di natura più teorica, la soglia minima di frequenza dell'80 per cento è risultata eccessiva e poco efficiente e, pertanto, è emersa l'esigenza di abbassarla, rimettendo poi ai singoli regolamenti dei corsi l'individuazione ove necessario di soglie più alte.

Infine, il **comma 4** dell'articolo 10 stabilisce che tanto il regolamento didattico generale quanto i regolamenti dei corsi sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e sono resi pubblici anche per via telematica in ossequio ai vigenti principi in tema di pubblicità degli atti.

Il comma 9 dello schema di decreto introduce *ex novo* dopo l'articolo 10 del d.P.R. n. 212 del 2005:

- l'**articolo 10-bis** in materia di diplomi *ad honorem*, allineando, anche sotto tale aspetto, il sistema AFAM a quello universitario, nel quale già da tempo è possibile conferire tali titoli. Anche la disciplina è mutuata da quella di cui all'art. 169 del testo unico approvato con [regio decreto](#) n. 1592/1933. I titoli attribuibili ad honorem sono il diploma accademico *ad honorem* e il dottorato di ricerca ad honorem e il relativo conferimento è deliberato con maggioranza qualificata dal consiglio accademico dell'istituzione. Destinatari del diploma ad honorem possono essere personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale che si siano al contempo distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo. La norma introduce un limite numerico, pari a un solo diploma e un solo dottorato *ad honorem* con riferimento a ciascun anno accademico, al fine di non inflazionare tale strumento e non consentirne l'abuso;
- l'**articolo 10-ter** in materia di diplomi di restauro. La disposizione concerne l'equiparazione al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto



Ministero dell' università e della ricerca
Ufficio legislativo

interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302, dei titoli AFAM dell'ordinamento previgente all'attuale, vale a dire i diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Il comma 10 dello schema di decreto modifica l'articolo 11, in materia di autorizzazione al rilascio di titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali. L'articolo 11 è la norma sulla quale, in attesa dell'adozione del regolamento sulla programmazione e la valutazione del sistema AFAM previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si basa la disciplina del sistema AFAM privato: data la mancata attuazione ad oggi di tale regolamento si è reso necessario provvedere *medio tempore* ad un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, dei requisiti che le istituzioni AFAM non statali devono avere ai fini del riconoscimento dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nonché della procedura di valutazione volta al riconoscimento.

La finalità iniziale dell'articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento a quelle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999. La presente novella, invece, tenuto conto di quanto avvenuto in questo lungo lasso di tempo, si propone di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa con in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM.

L'articolo 11, pertanto, è novellato prevedendo che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali «con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa» e non più «già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508».

Il Ministro adotta, quindi, apposite linee guida d'indirizzo redatte con cadenza triennale sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa del sistema AFAM.

Le Istituzioni non statali interessate al riconoscimento presentano la relativa istanza di autorizzazione secondo le modalità già vigenti ai sensi dell'articolo 11 ante riforma, e quindi, presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale, e in aggiunta, ad opera della novella di cui al presente schema di regolamento, anche la loro «qualificazione».

L'autorizzazione è concessa una volta acquisito il parere favorevole del CNAM in merito alla «qualificazione dell'istituzione», alla conformità dell'ordinamento didattico dei corsi per i quali si richiede l'autorizzazione, e dell'ANVUR, che in virtù di quanto illustrato alla definizione di cui



Ministero dell' università e della ricerca
Ufficio legislativo

all' articolo 1, lettera d), ha sostituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nelle rispettive funzioni di valutazione, in ordine all' adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale rispetto alla tipologia dei corsi oggetto di autorizzazione.

L' introduzione della valutazione della qualificazione dell' istituzione ai fini del riconoscimento dei relativi titoli segna il passaggio, da tempo resosi necessario, da una logica autorizzativa dei singoli corsi a quella della valutazione dell' istituzione nel suo complesso, anticipando un' esigenza della programmazione del sistema AFAM che potrà trovare piena regolamentazione con l' adozione del relativo regolamento previsto dall' articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 508 del 1999.

Si introduce, inoltre, ai sensi del comma 9, lettera c), dello schema di decreto al comma 4 dell' articolo 11 la disposizione per cui le Istituzioni autorizzate ai sensi dell' articolo 11 sono soggette ad una valutazione periodica da parte dell' ANVUR ai fini della verifica della permanenza in capo alle stesse dei requisiti richiesti ai fini dell' autorizzazione nonché dei risultati conseguiti. Solo in caso di esito positivo di tale valutazione può essere concessa alle istituzioni richiedenti l' autorizzazione per ulteriori corsi.

Le modificazioni sopra illustrate con riferimento alle funzioni dell' ANVUR si inseriscono nel solco normativo costituito dall' articolo 14, comma 5, del d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, ai sensi della quale *«Con i regolamenti previsti dall' [articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), adottati ai sensi dell' [articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell' alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell' agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell' ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento»*.

Nelle more dell' emanazione di tali regolamenti e quindi, in particolare, del regolamento di cui all' articolo 2, comma 7, lettere g) e i), della legge n. 508 del 1999 relativi alla programmazione ed alla valutazione del sistema AFAM, l' ANVUR effettua le attività già attribuite all' Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, poi CNVSU, in merito all' accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni AFAM private (art. 11 DPR 212/2005, nota dipartimentale MIUR n. 8093/2016).

Al fine di consentire all' ANVUR di svolgere le ulteriori funzioni di valutazione attribuitegli dal novellato articolo 11, si introduce la previsione ai sensi della quale l' ANVUR può avvalersi per le proprie attività di valutazione dell' apporto di esperti ai sensi e nei limiti dell' articolo 12, comma 4, lett. d, del d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76. Tale disposizione prevede che il Direttore dell' ANVUR, previa delibera del consiglio direttivo, possa stipulare, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell' agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell' agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Le novellate disposizioni dell'articolo 11, in considerazione delle tempistiche necessarie all'implementazione delle stesse, ancorché il dato testuale faccia riferimento espresso all'anno accademico 2023/2024, troveranno applicazione a partire dall'anno accademico successivo, ossia 2024/2025. Pertanto, le procedure di autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica riferite agli anni accademici precedenti al 2023/2024 (da intendersi, anche qui, riferito all'a.a. 2024/2025) sono regolate dalla disciplina previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto.

Il comma 11 della novella modifica l'articolo 12 del d.P.R. n. 212 del 2005, come segue.

Al comma 2 dell'articolo 12, il regime transitorio prima dettato ai fini della regolazione del passaggio dal vecchio ordinamento a quello previsto con l'introduzione del d.P.R. 212 del 2005 rimane a disciplinare i casi in cui le istituzioni provvedano ad introdurre nuovi ordinamenti didattici.

Il comma 3 dell'articolo 12 è integralmente sostituito dal seguente: «*Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.*». I corsi ^apre-accademici^o rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori, sono stati superati dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e dal relativo decreto attuativo, d.m. n. 382 dell'11 maggio 2018, che ha istituito i corsi propedeutici, di durata massima triennale ed ha previsto la possibilità di organizzare ulteriori attività non curricolari. La nuova dizione pertanto rimanda alla disciplina di tale decreto ministeriale che rappresenta il punto di equilibrio tra l'esigenza di concentrare le risorse sull'insegnamento accademico e la necessità, in ambito musicale e coreutico, di iniziare la formazione musicale e coreutica a partire da età decisamente inferiori a quelle di accesso ai corsi accademici.

Si introduce il comma 3-bis che disciplina l'erogazione di corsi ordinamentali mediante convenzioni, specificando che tale possibilità è consentita solo ai sensi dell'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale disciplina a sua volta l'istituzione di corsi in sedi decentrate e garantisce il rispetto di criteri e standard definiti d'intesa con ANVUR.

I commi 4 e 5 sono abrogati in quanto recanti norme transitorie che hanno esaurito la relativa portata, anche in considerazione dei diciassette anni trascorsi dall'approvazione del regolamento.

Il comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto apporta modificazioni all'**articolo 13** del d.P.R. n. 212 del 2005, recante la clausola finanziaria, aggiungendo la previsione per la quale, posta l'invarianza finanziaria dell'attuazione del provvedimento per la finanza pubblica, «*agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*». Tale ausilio testuale trova la sua *ratio* nel fatto che le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono aumentare le proprie spese anche in applicazione delle disposizioni regolamentari, ma, tali oneri, qualora sussistessero, non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio dello Stato.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Il comma 13 dell'articolo 1 modifica l'articolo 14 del d.P.R. n. 212 del 2005 specificando che il regolamento al quale si fa riferimento è il regolamento didattico generale.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca la pertinente clausola finanziaria dove è specificato che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento proposto, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, riforma l'attuale disciplina contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante *"la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212"* e trova fondamento nell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge del 21 dicembre 1999 n. 508.

L'intervento regolatorio si compone di due articoli.

Articolo 1

L'articolo 1 reca le modificazioni alle disposizioni di cui al d.P.R. 212 del 2005.

In particolare, il comma 1, alle lettere dalla a) alla h) modifica l'articolo 1 del d.P.R. 212 del 2005, recante le definizioni normative che ricorrono nell'intervento regolatorio. Da tali modifiche, avendo le stesse unicamente una valenza ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modificazioni apportate all'articolo 3 del d.P.R. 212 del 2005, dalle lettere dalla a) alla g) del comma 2 della novella, riguardano essenzialmente la modifica di talune definizioni dei corsi: in particolare la lettera f) sostituisce la precedente definizione di "corso di formazione alla ricerca" con quella di "dottorato di ricerca", a seguito della corrispondente modifica della denominazione del corso operata dall'articolo 3, comma 10 del decreto legge n. 80 del 2021 all'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 205; viene poi inserita la definizione di "corso" di master, rettificando la precedente disposizione che faceva riferimento genericamente al "corso di perfezionamento o master".

Al comma 2 dell'articolo 3 viene inserita ex novo la possibilità per tali istituzioni di rilasciare autonomamente le pergamene finali. Anche in tal caso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La novella adegua, inoltre il testo regolamentare a quanto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2010 n. 302, concernente l'istituzione del corso di secondo livello a ciclo unico, di durata quinquennale, abilitante alla professione di "restauratore dei beni culturali", già attivato presso alcune Accademie di belle arti.

Anche in tal caso non si registrano, dalle modifiche in parola, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modifiche introdotte riguardano le definizioni di taluni corsi già previsti dal d.P.R. 212 del 2005 oppure si limitano a regolare corsi già esistenti e già attivati dalle istituzioni. Pertanto, muovendosi nel solco della disciplina attualmente vigente in materia, dalle novelle sopra descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto novella integralmente l'articolo 5 del d.P.R. 212 del 2005, che disciplina l'ordinamento didattico delineando un nuovo assetto dei corsi, dei dipartimenti e delle scuole. I corsi e i dipartimenti assumono un'importanza centrale nell'assetto istituzionale, laddove le scuole divengono meramente eventuali. Tali disposizioni, avendo natura ordinamentale, non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le modificazioni introdotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto ineriscono all'articolo 6 del d.P.R. 212 del 2005 e riguardano i crediti formativi accademici (CFA). In particolare, viene introdotto il comma 2-bis che definisce, convenzionalmente, la quantità media di impegno di apprendimento per uno studente a tempo parziale. Il vigente regolamento, infatti, prima della modifica proposta disciplinava solo tale quantità in relazione all'impegno a tempo pieno. Inoltre, a fini di completezza della norma, al comma 5 dell'articolo 6, in materia di riconoscimento dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso AFAM o universitario o della formazione tecnica superiore, si introduce un riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS). Stante la natura ordinamentale di tali previsioni, che rappresentano una mera integrazione di quanto già previsto in materia, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 dello schema di decreto modifica l'articolo 7 del d.P.R. 212 del 2005, disciplinante l'ammissione ai corsi di studio, adeguandolo alle modificazioni introdotte all'articolo 3 d.P.R. 212 del 2005 e quindi introducendo il già illustrato corso di diploma accademico a ciclo unico. Inoltre, con riferimento ai titoli esteri che consentono l'ammissione ai corsi AFAM, il requisito dell'idoneità è sostituito con quello più tecnico di equipollenza.

Il comma 7 dell'articolo 1 della novella prevede accanto al diploma accademico di primo livello, l'introduzione del diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, a seguito di segnalazione del CNAM, per cui lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 dell'articolo 1 della novella sostituisce l'articolo 10 del d.P.R. 212 del 2005, rubricato "Regolamenti didattici", definendo le nuove tipologie di questi ultimi. In particolare, si specifica la differenza tra regolamento didattico generale, sottoposto ad approvazione ministeriale, e i regolamenti dei corsi di studio, approvati autonomamente dalle istituzioni. La norma, avendo natura ordinamentale, non introduce nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 dello schema di decreto introduce *ex novo* dopo l'articolo 10 del d.P.R. 212 del 2005 l'**articolo 10-bis** in materia di diplomi *ad honorem* attribuibili a personalità di chiara fama artistica nel limite numerico, pari a un solo diploma e un solo dottorato *ad honorem* per ciascun anno accademico e l'**articolo 10-ter** in materia di diplomi di restauro, entrambi aventi portata ordinamentale e pertanto senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10 modifica l'articolo 11 del d.P.R. 212 del 2005, in materia di autorizzazione al rilascio di titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali. Si è reso necessario provvedere ad un aggiornamento sia del quadro normativo di riferimento, sia dei requisiti soggettivi delle istituzioni richiedenti l'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nonché della procedura di valutazione di tali istituzioni. Tale norma avendo ad oggetto l'autorizzazione a rilasciare diplomi aventi valore legale da parte di istituzioni non statali, per sua natura, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il comma 11 della novella modifica l'articolo 12 del d.P.R. 212 del 2005, recante le norme transitorie, per loro natura di carattere ordinamentale.

In particolare, l'articolo 12 è sostituito con il seguente *“gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”*.

Il comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto apporta modificazioni all'articolo 13 del d.P.R. 212 del 2005, recante la clausola finanziaria, aggiungendo la previsione per la quale posta l'invarianza finanziaria dell'attuazione del provvedimento per la finanza pubblica *“agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Tale introduzione trova la sua *ratio* nel fatto che le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nell'ambito dell'autonomia finanziaria e di bilancio alle stesse riconosciuta ex articolo 2, comma 4 della legge n. 508 del 1999 possono aumentare le proprie spese anche in applicazione delle disposizioni regolamentari purché tali oneri, qualora sussistessero, non abbiano alcun impatto sugli equilibri di bilancio dello stato.


Infine, il comma 13 dell'articolo 1 modifica l'articolo 14 del d.P.R. 212 del 2005, introducendo semplici modifiche formali volte a renderne il testo coerente con le modificazioni apportate dalla novella.

Articolo 2

L'articolo 2 reca la clausola finanziaria, attestando, in chiusura di provvedimento, quanto sopra illustrato, vale a dire che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/09/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Ministero dell' università e della ricerca

Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212°*.

Referente: Ufficio Legislativo Dott.ssa Maria Ferraro

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge del 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito, la ^aLegge 508°), in ossequio al dettato dell' articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori di musica in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito, ^aAFAM°) stabilendo all' articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma sia attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

In materia di didattica, la delega contenuta nella Legge 508 ha trovato attuazione con l' emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM.

Lo schema di decreto, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, riforma l' attuale disciplina contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante *“la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212°*

A far data dalla emanazione del vigente intervento regolatorio, nell' anno 2005, sono intervenute numerose modifiche normative aventi ad oggetto le istituzioni dell' alta formazione artistica musicale e coreutica. Alcuni di tali provvedimenti erano relativi alla didattica delle istituzioni AFAM e ne hanno regolato in modo parziale determinati aspetti. Parimenti, nei diciassette anni intercorsi dall' adozione del regolamento, oggetto di revisione, sono emerse determinate criticità del sistema organizzativo che, congiuntamente alla presa d' atto della fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti, hanno determinato la necessità di aggiornare e apportare delle modificazioni alla disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, riformando il d.P.R. 212 del 2005.

Trattasi di un intervento di vera e propria sistematizzazione degli interventi in materia di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, stratificatisi nel tempo; non mancano tuttavia innovazioni di rilievo che si allineano all' intento del legislatore riformatore (sono in fase di istruttoria ulteriori tre schemi di regolamento che riguardano il settore dell' alta formazione artistica musicale e coreutica, attinenti ad ulteriori profili: procedure di reclutamento dei docenti; organi delle istituzioni; programmazione, valutazione e *performance*) di allineare tali istituzioni alle altre della formazione superiore.



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio va ad incidere su uno dei regolamenti attuativi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori delle industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, previsto dall'articolo 2, comma 7, la quale, alla lettera g) ha demandato ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'intervento normativo intende novellare l'attuale disciplina contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante *la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212°*.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra stato e regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. Quest'ultima è affermata dalla Legge fondamentale ed in particolare dall'articolo 33, ultimo comma, che nel ribadire l'autonomia delle accademie, precisa che la stessa è esercitata ^a nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato°.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di un regolamento, l'intervento non contiene rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Le disposizioni sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. La normativa recata dall'intervento è inoltre compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di diritto allo studio.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano sussistenti nella materia oggetto del presente provvedimento di procedure di infrazione da parte della Commissione da parte della Commissione europea.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto allo studio; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce la definizione normativa di:

- *“Istituti superiori di studi musicali e coreutici”* che sostituisce quella di *“Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati”*. La necessità e la coerenza di tale introduzione è dovuta alla circostanza che già la legge 508 del 1999, all'articolo 2, comma 2, prevede che *“i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo”*;

- in sostituzione del precedente Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario viene inserita la definizione di ANVUR, *“Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca”*. La necessità e la coerenza della definizione con quella già in uso nel testo vigente è data dalla circostanza che l'agenzia, istituita nel 2006 (ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286 del 24 novembre 2006), è divenuta operativa solo nel 2011 con l'insediamento del Consiglio direttivo. Da tale data, ai sensi del comma 141 della suddetta Legge, è stato soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu);

- l'articolo 1 dello schema di decreto sostituisce la lettera g) e la lettera g- bis), che recano, rispettivamente, le definizioni di *“regolamento didattico generale”* e di *“regolamento dei corsi”*. Per *“regolamento didattico generale”*, sottoposto ad approvazione ministeriale, si intende: *“il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio”*; per *“regolamenti dei corsi”*: *“i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio”*. L'introduzione delle definizioni si è resa necessaria al fine di individuare in maniera specifica le tipologie di regolamento didattico come derivanti dal novellato articolo 10;

-al comma 1, lettera h) la precedente definizione di corsi è sostituita dalla seguente: *“per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento, i master e i corsi di formazione permanente”*. La necessità della nuova definizione è dovuta al recepimento delle modifiche intervenute successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 212 del 2005, quali l'introduzione del corso quinquennale a ciclo unico abilitante in restauratore dei beni culturali di cui al decreto interministeriale del 30 dicembre 2010, n. 302, nonché all'introduzione, tra i corsi ufficiali, dei corsi di formazione permanente in considerazione delle linee guida europee in materia di formazione per tutto l'arco della vita, tra cui la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 2011/C 372/01 su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;

- al comma 1, lettera i) in sostituzione della precedente definizione di *“formazione alla ricerca”* è sostituita quella di *“dottorato alla ricerca”* in virtù della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 10 del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito in legge 106 del 2021);

- è introdotta, al comma 1, lettera m) una nuova definizione di dipartimento, intendendosi per esso *“la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti”*. L'introduzione della nuova definizione si è resa necessaria in coerenza con il nuovo rilievo dato alla struttura dipartimentale dall' articolo 5 del testo novellato del regolamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento è stato redatto secondo la tecnica normativa della novella; esso recepisce talune modifiche intervenute negli anni; rettifica taluni refusi presenti nel testo del precedente provvedimento; colma *vulnus* intervenuti a causa del sopraggiungere, nel lungo periodo di tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento su cui si va ad intervenire, di disposizioni cronologicamente succedutesi e non correttamente coordinate tra di loro.

La scelta di utilizzare la tecnica della novella, oltre ad essere ritenuta, in via preliminare, più efficace ed efficiente, ha tenuto conto dell'orientamento prevalente espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l'utilizzo di tale tecnica sia poiché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti *“Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”* risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (*CdS ± Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020*).

La tecnica della *novella* garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, in specie allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

L'opzione della novella ben consente di realizzare gli obiettivi dell'intervento: oltre a correggere refusi, a colmare *vulnus* e ad inserire aggiornamenti tramite disposizioni precise e puntuali, garantisce, in linea con quanto sopra espresso, di realizzare tramite la revisione integrale di tali altre norme l'obiettivo di favorire una sempre più ampia riforma delle istituzioni in senso autonomistico, al pari delle altre istituzioni di formazione superiore.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con l'emanazione del regolamento didattico generale, sottoposto, a differenza dei regolamenti dei corsi, ad approvazione ministeriale, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il testo novellato del regolamento.

Trattasi di talune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e segnatamente: gli articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 12 del regolamento prevede esclusivamente un regime transitorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il novellato articolo 6, comma 3, rimanda a successivi decreti ministeriali l'individuazione, per ciascun corso, della frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale.

Il comma 8 del medesimo articolo 6 prevede che, in prima applicazione, con decreto del Ministro dell'università e della Ricerca, sentito il CNAM (Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale), vengano individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

L'art. 9, così come modificato dalla novella, all'articolo 1 prevede che con decreto del Ministro, sentito il CNAM è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso; con il medesimo decreto, ai sensi del comma 4, è determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

All'articolo 11 è previsto che con decreto del Ministro, su parere del CNAM e dell'ANVUR, è conferita l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica e musicale a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

È stata verificata la congruenza dei termini per l'adozione dei predetti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto concernente *“Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212°.*

Amministrazione competente: Ministero dell'università e della ricerca.

Referente AIR: Dott.ssa Maria Ferraro

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione AIR è stata predisposta ai sensi dell' articolo 9 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell' allegato 2 della Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (cd. linee guida).

Con la stessa, si intendono fornire gli elementi necessari a valutare la qualità e l' adeguatezza dell' istruttoria condotta per la redazione e successiva approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui al titolo della presente.

La legge del 21 dicembre 1999 n. 508 in ossequio al dettato dell' articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stabilendo all' articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma sia attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

In materia di didattica, la delega contenuta nella legge 508 ha trovato attuazione con l' emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM.

Lo schema di decreto proposto, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, riforma l' attuale disciplina contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante *“la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212°*

A far data dalla emanazione del vigente intervento regolatorio nell' anno 2005, sono intervenute numerose modifiche aventi ad oggetto l' ordinamento didattico delle istituzioni AFAM. Parimenti, sempre nei diciassette anni intercorsi dall' adozione del regolamento oggetto di revisione, sono emerse determinate criticità del sistema organizzativo che, congiuntamente alla presa d' atto della

fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti, hanno determinato la necessità di aggiornare e apportare delle modificazioni alla disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, riformando il d.P.R. 212 del 2005.

Il provvedimento, redatto secondo la tecnica normativa della novella, recepisce talune modifiche intervenute negli anni; rettifica taluni refusi presenti nel testo del precedente provvedimento; colma *vulnus* intervenuti a causa del sopraggiungere, nel lungo periodo di tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento su cui si va ad intervenire, di disposizioni cronologicamente succedutesi e non correttamente coordinate tra di loro.

In conclusione, trattasi di un provvedimento che dà luogo ad una vera e propria sistematizzazione degli interventi in materia di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, stratificatisi nel tempo; non mancano, tuttavia, talune innovazioni di rilievo volte a recepire l'intento di allineare le istituzioni AFAM al sistema universitario, diversificandolo quindi dal sistema scolastico. A tal fine sono in fase di istruttoria ulteriori tre schemi di regolamento che riguardano il settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, attinenti al reclutamento, alla *governance* ed alla programmazione, valutazione e *performance* delle istituzioni AFAM.

1. Contesto e problemi da affrontare.

Il settore in cui si inserisce l'iniziativa normativa è quello relativo agli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM; l'indispensabilità dell'intervento è dovuta alla evidenza empirica della necessità di adeguare il testo del regolamento ai mutamenti intervenuti nel corso di questi anni; nonché di superare talune criticità che, parimenti, nell'arco di tempo (ormai 17 anni) successivo all'emanazione del d.P.R. 212 del 2005 si sono manifestate. In particolare:

- al fine di dare attuazione alla legge 21 dicembre 508 del 1999; l'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 212 del 2005 ha previsto che, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508 del 1999 i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca (successivi quindi ai corsi triennali di primo livello) dovevano essere attivati dalle istituzioni, ma, esclusivamente, in via sperimentale, con specifica autorizzazione ministeriale (decreto del Ministro che verificava gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM) su proposta delle istituzioni.

Soltanto con decreto ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 e quindi successivamente al d.P.R. 212 del 2005, è stato previsto che le Istituzioni potessero istituire corsi di secondo livello ordinamentali e non più soltanto sperimentali. Rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. 212 del 2005 le istituzioni, allo stato attuale, attivano solo corsi di secondo livello ordinamentali;

- una ulteriore esigenza sopravvenuta è quella dell'aggiornamento e della integrazione di talune definizioni normative. L'articolo 1 lettera d) dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del d.P.R. 212 del 2005 sostituendo la precedente definizione di "*corso di formazione alla ricerca*" con quella di "*dottorato di ricerca*", a seguito della corrispondente modifica della denominazione del corso operata dall'articolo 3, comma 10 del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2021, n. 113, all'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 205.

- a tutt'oggi le pergamene originali attestanti i titoli rilasciati dalle istituzioni sono a cura del MUR che poi provvede alla trasmissione alle singole istituzioni. Ciò comporta un aumento del lavoro amministrativo, stante la necessaria, costante, trasmissione dei dati dalle istituzioni al Ministero centrale che deve poi provvedere alla stampa delle pergamene e alla loro distribuzione;
- nel testo vigente del regolamento l'offerta formativa delle istituzioni AFAM era articolata in corsi di differente livello afferenti obbligatoriamente alle scuole che erano individuate, in sede di prima applicazione, in una tabella allegata al d.P.R. 212 del 2005;

Tale previsione si concretizzava in numerosi vincoli per l'autonomia didattica delle singole istituzioni, legate alla rigidità di un articolato organizzativo dettato esclusivamente dall'amministrazione centrale;

- un'altra problematica riguarda i regolamenti didattici previsti dal vigente testo del d.P.R. 212 del 2005; in particolare sia il regolamento didattico generale dell'istituzione sia i regolamenti didattici dei singoli corsi e, conseguentemente, qualsivoglia successiva modifica, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Università e della ricerca. Le istituzioni hanno fatto presente, durante la fase delle consultazioni, come ciò comporta lunghi tempi di attesa che si riflettono poi in un malfunzionamento delle istituzioni stesse;
- con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302 è stato istituito il corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali". Si poneva il problema dell'equiparazione a tale ultimo, descritto titolo, dei diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti la legge 21 dicembre 1999, n.508;
- articolo 11 del d.P.R. 212 del 2005, avente ad oggetto l'autorizzazione al rilascio di titoli AFAM da parte di istituzioni non statali, nella vigente versione, prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g) della legge 508 del 1999, tale autorizzazione può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Dal 1999, tuttavia, si è assistito alla nascita di istituzioni non statali, operanti nell'ambito artistico musicale e coreutico che hanno acquisito una pluriennale e riconosciuta esperienza, spesso di alto livello. Una modifica della norma era necessaria per consentire, anche a queste istituzioni, il rilascio ai propri studenti, al compimento di un percorso di studio di alta qualificazione, di un titolo riconosciuto.

Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori.

2.1. Obiettivi generali e specifici.

Il provvedimento regolatorio in esame consente di superare le disfunzioni prima segnalate dovute, in larghissima parte, ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguiti nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.

L'obiettivo di carattere generale è quello di fornire agli *stakeholders* un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi agevolmente muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Gli obiettivi specifici, direttamente riferibili all'intervento che si prevede di realizzare corrispondono in maniera speculare alle criticità di cui alla precedente sezione.

Nello specifico:

- la novella introduce all'articolo 3 l'indicazione completa dei titoli conseguibili presso le istituzioni AFAM e dei relativi corsi, ponendosi così, in linea strettamente strumentale con l'obiettivo di carattere generale di cui sopra. Viene meno la transitoria sperimentality dei corsi successivi a quelli triennali di primo livello;

l'articolo 1 dello schema di decreto, al comma 2, integra, modifica e rettifica la vigente disposizione di cui all'articolo 3 del d.P.R. 212 del 2005. È inserito il corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, di durata quinquennale, abilitante alla professione di ^a restauratore di beni culturali°;

- sempre l'articolo 1 lettera f) dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del d.P.R. 212 del 2005 sostituisce la precedente definizione di *“corso di formazione alla ricerca”* con quella di *“dottorato di ricerca”*, a seguito della corrispondente modifica della denominazione del corso operata dall'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2021, n. 113, all'art. 2, comma 5, della Legge 508;
- il nuovo comma 2, dell'articolo 3, si propone di superare la problematica precedentemente analizzata della predisposizione e della distribuzione delle pergamene solo a livello centrale, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2023 ± 2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione dello stesso;
- la modifica più rilevante attiene alla struttura dell'ordinamento didattico generale regolato dall'articolo 5, completamente novellato dallo schema di decreto; come detto in precedenza, nel testo vigente del regolamento l'offerta formativa delle istituzioni AFAM era articolata in corsi di differente livello afferenti obbligatoriamente alle scuole che erano individuate, in sede di prima applicazione, in una tabella allegata al d.P.R. 212 del 2005.

Ciò si concretizzava in numerosi vincoli per l'autonomia didattica delle singole istituzioni legate alla rigidità di un articolato organizzativo dettato dall'amministrazione centrale.

La novella delinea un nuovo assetto di corsi, dei dipartimenti e delle scuole. I corsi e i dipartimenti (strutture che racchiudono più corsi) assumono un'importanza centrale nell'assetto istituzionale laddove le scuole divengono meramente eventuali. I dipartimenti vengono definiti come le strutture che coordinano l'attività didattica e di ricerca, sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole in esso ricompresi e formulano proposte al consiglio accademico (organo dell'istituzione composto da docenti eletti e presieduto dal Direttore).

La tabella A, allegata al regolamento, che definiva le scuole e la loro afferenze ai dipartimenti, viene abrogata. Tale compito, infatti, nella versione novellata del regolamento, sarà di competenza della singola istituzione, lasciando all'autonoma discrezionalità di quest'ultima

l'opportunità di prevedere nell'ambito della propria organizzazione anche la struttura organizzativa delle scuole. L'attività di produzione artistica, in virtù della sua portata trasversale, viene incardinata nel consiglio accademico a cui i dipartimenti formulano la proposta.

In tal modo viene enormemente valorizzata l'autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni disancorandola da un modello rigido e vincolato che non consentiva di tener conto delle peculiarità, anche territoriali, dei singoli enti e, soprattutto, della richiesta eterogenea della popolazione studentesca;

- il novellato articolo 10 si pone l'obiettivo di consentire una semplificazione burocratica nell'iter di approvazione dei regolamenti dei singoli corsi. Soltanto il regolamento generale delle Istituzioni verrà approvato dal ministero centrale, laddove i regolamenti dei singoli corsi verranno approvati dalle istituzioni autonomamente;
- il nuovo articolo 10 \pm ter si propone di superare la criticità descritta nella precedente sezione, equiparando espressamente i diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 al diploma di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n.302.
- la modifica di cui all'articolo 11 si pone l'obiettivo di normare la possibilità di consentire anche a istituzioni non statali, istituite dopo l'emanazione della legge 508 del 1999, di rilasciare titoli AFAM autorizzati. Naturalmente tale autorizzazione al rilascio dei titoli è subordinata a determinati presupposti: deve trattarsi di istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con le linee generali di indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero. La modifica tiene conto anche dello sviluppo di tale tipo di offerta formativa in quelle aree territoriali in cui non è presente una istituzione di alta formazione artistica e musicale statale.

2.2. Indicatori e valori di riferimento.

Quanto agli obiettivi costituiti dal mero recepimento di modifiche meramente letterali, quali l'utilizzo della denominazione "*dottorato di ricerca*" invece che di "*corso di formazione alla ricerca*" alle stesse non sono associabili, per loro natura, valori misurabili.

Quanto agli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli altri obiettivi indicati, gli stessi saranno costituiti:

- quanto ai nuovi corsi, dal numero dei nuovi corsi di dottorato di ricerca, di restauro a ciclo unico, di master, che le istituzioni attiveranno nel medio e lungo termine, unitamente al numero di iscrizioni a tali corsi registrabili nel medesimo arco temporale. I dati numerici saranno rilevati dai nuclei di valutazione (organo di controllo interno ai sensi del d. P.R. 132 del 2003) di ciascuna istituzione.
- quanto alla distribuzione delle pergamene, autonomamente, da parte delle singole istituzioni dal numero delle pergamene che gli uffici di queste ultime riusciranno a stampare e a distribuire, dal grado di soddisfacimento degli studenti rispetto ai minori tempi di attesa, nella diminuzione del tasso di lavoro degli uffici a livello centrale; dalla misurazione della diminuzione dei costi che ciò comporta, a ciò è predisposto un apposito ufficio statistico del MUR;
- quanto alla previsione della facoltatività delle scuole e al rafforzamento dei dipartimenti anche qui l'indicatore sarà rappresentato dal grado di soddisfacimento realizzato per ciascun destinatario diretto

(studenti, docenti, istituzioni) dalla nuova struttura organizzativa più agile e snella creata dalle istituzioni in base alle proprie esigenze;

- quanto all'approvazione, senza la mediazione ministeriale, dei regolamenti dei singoli corsi, nell'organizzazione del proprio ordinamento didattico, gli indicatori saranno rappresentati dal grado di soddisfazione dei destinatari: docenti e studenti, registrabile anch'esso con lo strumento delle relazioni annuali che i nuclei di valutazione devono redigere annualmente;

- quanto alle istituzioni non statali, l'indicatore avrà natura quantitativa e numerica e sarà dato dal numero di istituzioni non statali che otterranno l'autorizzazione a rilasciare, per i singoli corsi attivati, titoli AFAM.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare.

In sede di predisposizione e valutazione preliminare dell'intervento normativo in esame, si è ritenuto di optare per la scelta normativa in esame

È stata valutata preliminarmente l'opzione Zero (vale a dire l'opzione di non intervento della regolamentazione), tuttavia la stessa non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario ed indispensabile; l'opzione di non intervento non avrebbe consentito l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente.

L'omesso intervento dello schema di decreto in esame avrebbe condotto ad una permanenza non giustificabile di disposizioni, non più aggiornate, contenute nel previgente testo, nonché di refusi. Sarebbe inficiata, inoltre, la volontà di attuare una riforma organica del sistema dell'alta formazione artistica e musicale che rappresenta l'obiettivo generale del presente intervento regolatorio, comune agli altri interventi normativi che sono in fase istruttoria e che interessano ulteriori profili del sistema AFAM.

La valutazione preliminare è stata condotta, in particolar modo, tenendo conto di tutte le indicazioni che pervenivano da parte degli stakeholders finali; l'istruttoria condotta, grazie anche all'ampia valutazione partecipativa, ha consentito di escludere opzioni che non tenevano in conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni e di preferirne una che, oltre a includere per intero queste ultime introducesse talune innovazioni fortemente volute dalla base e tali da allineare il sistema AFAM a quello universitario.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

Si esamineranno qui di seguito i principali impatti che hanno portato alla individuazione dell'opzione prescelta:

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

In relazione agli obiettivi, di cui alla sezione 2.1, la novella ha impatti specifici sulle singole categorie di destinatari:

- in particolare: i principali destinatari diretti dell'intervento regolamentare in esame sono innanzitutto gli studenti, ai quali la formazione artistica musicale e coreutica è rivolta e che beneficeranno di un'offerta formativa più ampia e specialistica con l'ampliamento del panorama dei corsi a disposizione; gli studenti potranno quindi beneficiare di una maggior varietà di percorsi didattici e di un quadro dei titoli conseguibili più aggiornato ed organico e le istituzioni che, grazie alle nuove disposizioni, inerenti il rilascio autonomo delle pergamene, l'approvazione, senza la mediazione ministeriale dei regolamenti dei singoli corsi, la previsione della mera facoltatività delle

scuole, vedranno aumentare la propria autonomia, già riconosciuta dalla legge 508 del 1999 nonché le istituzioni AFAM che vedranno rafforzato il loro grado di autonomia.

Numericamente, il sistema AFAM conta, secondo gli ultimi riferimenti statistici, circa 78 mila iscritti nei corsi accademici (numero in costante crescita: +8% circa in media ogni anno). Nello specifico, il numero di studenti del sistema AFAM su cui la riforma impatterà risulta pari a 78.491 unità, il 74% dei quali è iscritto a corsi accademici di I livello e il 22,7 % a corsi di II livello. La quota degli studenti stranieri rappresenta invece circa il 16,5 % delle iscrizioni complessive (negli ultimi dieci anni il numero di studenti stranieri risulta più che triplicato). È da sottolineare inoltre che più di duemila studenti sono coinvolti in programmi di mobilità internazionale. La proporzionalità dell'impatto va proporzionata all' andamento nel tempo delle iscrizioni nell'intero comparto che è stato in costante crescita, registrando a livello complessivo un aumento medio annuo pari all'8% (laddove la media è stata calcolata tenendo conto delle iscrizioni ai corsi di I e II livello).

Costante è, al momento, il numero dei docenti di ruolo su cui la riforma impatterà; nella dotazione organica delle Istituzioni AFAM si contano 6.849 posti di docenti in organico, di cui 5.852 a tempo indeterminato e 997 a tempo determinato.

Al fine di offrire un quadro più completo si elencano sulle istituzioni destinatarie dell'impatto si fornisce il sistema qui di seguito:

- 20 Accademie di belle arti statali (ABA);
- un'Accademia nazionale d'arte drammatica (ANDA);
- un'Accademia nazionale di danza (AND);
- 59 Conservatori di musica statali (CON - di cui 4 sezioni distaccate);
- 18 Istituti musicali pareggiati (ISSM ± ex Istituti Musicali Pareggiati);
- 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
- 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute (ALR), tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
- 34 altri Istituti privati autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.

Non si ravvisano, al contrario, svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

-la norma ha poi ulteriori impatti positivi sulle istituzioni, sulla stessa amministrazione centrale e sugli studenti e ciò sia in termini di semplificazione procedimentale che di risparmio di spesa. In particolare, le istituzioni (sia statali che quelle private autorizzate al rilascio di titoli AFAM ai sensi dell'articolo 11) potranno rilasciare le pergamene di diploma senza doverle richiedere preventivamente al Ministero, potendo quindi disporre la realizzazione in autonomia, con risparmio di tempo dovuto all'azzeramento dei passaggi burocratici; il Ministero centrale verrà liberato dagli oneri economici e amministrativi, connessi alla stampa e alla distribuzione delle pergamene, infine gli studenti (si parla di circa 17.800 diplomati all'anno) potranno ottenere la pergamena con minori tempi di attesa;

- quanto al novellato articolo 5, lo stesso ha un impatto decisamente positivo per le istituzioni AFAM sia sotto il profilo della semplificazione che sotto quello dell'autonomia e del buon funzionamento delle istituzioni stesse e, conseguentemente, sul personale (docente e non docente) e sugli studenti. In

particolare, il nuovo testo prevede che solo il regolamento didattico generale venga approvato dal Ministero, laddove quello relativo ai singoli corsi di studio può essere approvato autonomamente dalle singole istituzioni. Ciò consente che l'iter di approvazione di quest'ultima tipologia di regolamenti sia decisamente più semplice per le istituzioni, consentendo loro di operare con l'autonomia che la legge 508 del 1999 già riconosceva. Impatti positivi derivano dalla riscrittura della norma anche per l'amministrazione centrale, evitando che gli uffici debbano occuparsi dei regolamenti dei singoli corsi che presentano delle specifiche tecniche tali da poter essere valutati più confacentemente dalle singole istituzioni dove sono presenti professionalità specifiche, più idonee alla comprensione delle problematiche inerenti singoli, specifici corsi;

- quanto alla equiparazione di cui all'al nuovo articolo 10 ter l'impatto stimabile dei diplomati destinatari di tale espressa equiparazione sarà di circa 100 persone;

- quanto all'articolo 11 i principali impatti attesi dalla modifica proposta sono: innanzitutto migliorare la qualità delle istituzioni operanti nel sistema AFAM, sostituendo l'accertamento di un requisito formale (dimostrare di essere istituzioni "già esistenti" al momento dell'entrata in vigore della legge 508 del 1999) con il possesso del requisito qualitativo (mostrare di essere in una situazione "qualificata", previa valutazione del CNAM; rendere coerente lo sviluppo del sistema AFAM con le esigenze dello sviluppo territoriale, previa definizione, con cadenza triennale di apposite linee generali di indirizzo da parte del Ministero; introdurre un principio di valutazione periodica delle istituzioni autorizzate da parte dell'ANVUR, analogamente a quanto avviene per le università e al fine di consentire anche nel settore AFAM il rispetto degli standards europei secondo le indicazioni dell'Agenzia Europea (ENQUA); semplificare le procedure amministrative e ridurre il relativo contenzioso (attualmente l'esame delle istanze privilegia il possesso dei requisiti formali da parte delle istituzioni il cui accertamento da parte delle strutture amministrative è molto oneroso e, talvolta, si tramuta in contenzioso);

-l'opzione regolatoria all'esame non presenta, dal punto di vista finanziario ed economico alcun impatto di spesa per l'amministrazione pubblica. Lo schema di decreto espressamente prevede la clausola di invarianza finanziaria. Dall'attuazione del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono, eventualmente, aumentare le proprie spese (si pensi all'istituzione di nuovi corsi) in applicazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto, ma, tali oneri, qualora sussistano, saranno a carico dei bilanci delle singole istituzioni che vi provvederanno con le risorse autonomamente acquisite (contribuzioni studentesche; finanziamenti privati; contributi da attività in conto terzi etc.).

3.2 Impatti specifici.

- A. Destinatario indiretto e contiguo è il mondo lavorativo ed economico che potrà attingere ad una platea sempre più qualificata; a livello di piccole medie imprese, si pensi ad esempio al campo del restauro laddove il relativo diploma è già abilitante, senza necessità di esami ulteriori, per cui le piccole medie imprese potranno attingere direttamente da tale alveo per trovare le professionalità adeguate;
- B. Non vi sono effetti sulla concorrenza;
- C. Non vi sono oneri informativi;
- D. Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

4.3. Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta è stata individuata come quella maggiormente in grado di superare le problematiche e di realizzare gli obiettivi individuati nelle precedenti sezioni. Rispetto ad una *baseline zero*, si sono innalzate fortemente le aspettative del miglioramento di un ramo dell'offerta formativa di terzo livello, resosi negli ultimi anni particolarmente ^a accattivante^o tramite l'istituzione di nuovi corsi (si pensi ai corsi di musica elettronica alle nuove tecnologie dell'arte, ai nuovi corsi di design, alle tecnologie conservative dei corsi di restauro, alle tecnologie digitali applicate al teatro, al cinema) che si affiancano a quelli tradizionali. Le istituzioni di alta formazione artistica e musicale hanno subito una mutazione in *melius* (lo attesta anche la sempre maggiore presenza di studenti, di cui quelli stranieri in misura decisamente superiore a quelli che si iscrivono ai corsi di laurea tradizionale). Un'opzione alternativa avrebbe potuto essere costituita, quale scelta di merito, semplicemente da risistemare la materia alla luce delle novità intervenute nel tempo. Si è ritenuto, tuttavia, che introdurre modifiche di così ampia portata avrebbe consentito alle istituzioni AFAM di allinearsi con il sistema universitario similmente agli altri interventi materia. L'intervento regolatorio in esame consente, invece, alle istituzioni di godere di una maggiore autonomia, a ciò contribuiscono sia le modifiche di più rilevante portata della novella: rendere facoltative le scuole, rimettere alle istituzioni le scelte relative all'organizzazione delle strutture interne, approvare autonomamente i regolamenti di corso, sia quelle apparentemente di portata minore, quali quella di rilasciare autonomamente le pergamene attestanti titoli originali. Tali innovazioni saranno certamente in grado, su un orizzonte temporale di medio e lungo termine, di innalzare la qualità dell'offerta formativa e di assicurare maggiori livelli di occupazione per gli studenti che portano a termine tali percorsi formativi.

Del resto, come si dirà nelle successive sezioni, sono stati proprio i destinatari finali: studenti, docenti, rappresentanti legali delle istituzioni, che hanno partecipato ai tavoli di lavoro istituiti a tale scopo da questo Ministero, a fornire le informazioni necessarie alla scelta di tale opzione.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

I soggetti attivi e responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'università e della ricerca, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, nonché le singole istituzioni AFAM.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'università e della ricerca, anche in sinergia con le istituzioni AFAM, nonché tramite l'attività degli organi di controllo e di valutazione interni, quali sono i nuclei di valutazione, i quali sono tenuti a trasmettere, la relazione annuale non solo al Ministero ma, altresì, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) ed i revisori, in numero di due, nominati dal Ministero dell'università e della ricerca (di cui uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, le Istituzioni sono tenute a trasmettere i verbali redatti dai revisori al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. La modalità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori sopra individuati saranno proprio le relazioni dei nuclei di

valutazione che hanno periodicità annuale e che contengono tutti i dati richiesti secondo le linee guida elaborate dall' ANVUR.

Hanno periodicità annuale anche i rilevamenti statistici che effettuano i competenti uffici del Ministero dell' università e della ricerca.

Qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell' intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

Il regolamento, come novellato, consentirà alle istituzioni di esercitare responsabilmente l' autonomia riconosciuta dall' articolo 33 della Costituzione e dalla Legge n. 508. Le eventuali spese, dovute all' istituzione di nuovi corsi, indicate nella relazione annuale al bilancio di previsione saranno programmate dalle istituzioni in ragione degli equilibri dei propri bilanci; saranno assoggettate al controllo dei revisori dei conti e alla successiva approvazione da parte del rispettivo consiglio di amministrazione.

Consultazioni svolte nel corso dell' AIR

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina sull' analisi dell' impatto della regolamentazione, la verifica dell' impatto della regolamentazione e la consultazione”* è stata avviata un' ampia consultazione di tutti i destinatari dell' intervento normativo.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile è stato istituito con decreto ministeriale n. 29 del 15 aprile 2020 (come poi modificato dal decreto ministeriale n. 851 dell' 11 novembre 2020) un Tavolo di Lavoro permanente, con il compito di favorire il costante raccordo dialettico tra il Ministero e tutti gli stakeholders del settore AFAM.

In base ai predetti decreti ministeriali, infatti, del Tavolo di Lavoro hanno fatto parte, oltre a membri interni del Ministero, altresì i Presidenti delle Conferenze di Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM (trattasi di organismi rappresentativi, istituiti anch' essi con decreto ministeriale, degli organi di governo delle Istituzioni di Alta Formazione), nonché i presidenti delle Consulte degli Studenti (anch' essi tra gli organi delle istituzioni, rappresentativi invece della componente studentesca), un rappresentante dell' ANVUR (organismo di valutazione del sistema universitario) ed esperti.

Detto Tavolo ha concluso il suo lavoro, come da mandato, nel mese di gennaio 2021.

Il Ministero, su ciascuna delle criticità poste in luce dal Tavolo di Lavoro, ha provveduto, ulteriormente, a costituire un gruppo di lavoro, composto da membri già facenti parte del Tavolo di lavoro nonché da ulteriori esperti, esponenti di tutte le categorie di partecipanti, coordinato dal Ministero.

In particolare, all' interno del gruppo di lavoro, è emersa l' esigenza di potenziare le esigenze di autonomia delle istituzioni; a tale richiesta si è voluto dare risposta con la previsione di rendere le ^a scuole^o delle strutture facoltative, rimettendo l' istituzione ed articolazione delle stesse alla competenza delle singole istituzioni.

Sono state altresì espressamente consultate sul testo del provvedimento regolatorio le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Percorso di valutazione

Nel percorso di valutazione effettuato sono stati coinvolti oltre ai competenti uffici della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale altresì i Presidenti delle Conferenze dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni Afam, nonché rappresentanti delle Consulte degli studenti.

Ci si è avvalsi altresì della consulenza di esperti dell' ANVUR.

Il percorso si è articolato in più livelli: un primo livello, più generale, che ha visto l'istituzione di un tavolo permanente, più volte confrontatosi in riunioni a distanza (considerato che i lavori si sono svolti in pieno periodo pandemico che ha visto fortemente sconsigliate, se non vietate, le riunioni in presenza), che ha riguardato l'analisi di tutte le problematiche che hanno fortemente ritardato la riforma del sistema Afam, ormai a vent'anni dalla legge delega (legge 508 del 1999). Il tavolo permanente oltre che del testo normativo oggetto di analisi si è occupato altresì di ulteriori problematiche relative al sistema (che hanno condotto alla integrale riscrittura, del regolamento sul reclutamento, ed alla revisione, del regolamento sulla *governance* delle istituzioni). Ne è conseguita l'individuazione di tre distinte macroaree di cui una relativa agli ordinamenti didattici che il testo in analisi ha ad oggetto.

Il secondo livello del percorso di valutazione ha visto l'affidamento della macroarea della didattica ad un gruppo di lavoro di esperti del settore che, coadiuvati dai competenti uffici del Ministero, hanno redatto una prima bozza dello schema di regolamento di cui alla presente analisi di impatto regolamentare.

Il terzo livello ha visto la consultazione da parte della competente Direzione tecnica delle organizzazioni maggiormente rappresentative, le quali hanno trasmesso per iscritto le proprie proposte, talune delle quali sono state ritenute condivisibili e incorporate nel testo normativo.